

COMUNE DI CERVASCA
REVISORE UNICO
CERRI dott. Carlo

Verbale n. 2/2022

Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento addizionale comunale all'IRPEF, modifiche e approvazione del testo coordinato"

Cervasca, 14/02/2022

Il Revisore
Cerri dott. Carlo

COMUNE DI CERVASCA – CN
(Verbale n. 2/2022)

Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento addizionale comunale all'IRPEF, modifiche e approvazione del testo coordinato”

Il Revisore dei Conti del Comune di Cervasca Dott. CERRI Carlo, nominato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 03/06/2020 per il triennio 03/06/2020 – 02/06/2023:

Visto il D.Lgs 360/98 art. 1, comma 1 che ha istituito, a decorrere dall'1/01/1999 l'addizionale comunale all'IRPEF, secondo cui la titolarità sul tributo è attribuita ai comuni che, in base al comma 3 dello stesso articolo, possono deliberare annualmente la variazione di applicazione al reddito imponibile entro i limiti stabiliti dallo stesso comma;

Visto l'art. 12 della Legge 13 maggio 1999 n. 133 e l'art. 6 comma 12 della Legge 23/12/1999 n. 448 modificativi del D.Lgs indicato al punto precedente;

Vista la L. 296/2006, art. 1, commi da 142 a 144 (legge finanziaria 2007) che ha modificato la formulazione iniziale del comma 3, stabilendo che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Inoltre ha introdotto il comma 3-bis, che prevede esplicitamente la possibilità di "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

Visto il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 per il quale:

- I Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. • La soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso dei requisiti reddituali;
- tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso del superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto il D.L. 201/2011 convertito con modificazione della L. 214/2011 che all'art. 13, comma 16 che stabilisce quanto segue:

- fissa al 20 dicembre il termine di deliberazione per i Comuni per l'anno successivo;
- chiarisce che la differenziazione delle aliquote può essere fatta solo utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Visto l'art. 77-bis comma 30 del D.Lgs 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 come integrato dall'art. 5 del D.Lgs 23/2011;

Atteso che già nella prima elaborazione del DUP 2020/2022 approvato con delibera CC n. 28 del 24/07/2019 venne statuito che, ai fini della copertura di spese aventi rilevanza principalmente sociale/assistenziale in favore della cittadinanza l'Ente avrebbe istituito l'addizionale comunale all'IRPEF a far data dal 01/01/2020;

Vista la deliberazione n. 38 in data 117/12/2019 avente ad oggetto: “Addizionale comunale IRPEF: istituzione e approvazione del relativo Regolamento” nonché il regolamento allegato alla stessa che con la proposta di deliberazione n. 1 in data 10/02/2022 il Comune intende modificare a seguito dei disposti fissati dalla

legge di bilancio 2022 (commi 2,5 e 7 art. 1 della legge 30/12/2021 n. 234) a mezzo della quale sono stati variati gli scaglioni inerenti l'IRPEF;

Tenuto conto che l'adozione del regolamento oggetto del presente parere rientra nella sfera della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n.3) e dall'52 del D.lgs. 446/1997 l'adozione dei regolamenti comunali;

Vista la Legge 27/07/2000 n. 212 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;

Visto il TUOEL 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il Regolamento di Contabilità;

esprime

parere favorevole sulla proposta di delibera di consiglio comunale n. 1 in data 10/02/2022 di cui all'oggetto.

Cervasca, 14/02/2022

Il Revisore dei conti
Cerri dott. Carlo
(firmato digitalmente)